



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429 c.p.c.

nella causa in materia di assegno sociale promossa con ricorso depositato il 8 giugno 2017

DA

rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Grazia

Martelli e Stefano Padoin per mandato in calce del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pieve di Soligo

PARTE RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE INPS in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Doni per procura generale notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'Inps in Treviso

PARTE RESISTENTE

FATTI DI CAUSA

- Le parti ricorrenti, esponevano: che entrambi erano cittadini indiani residenti in Italia da 2002 e titolari di permessi di soggiorno; che ciascuno aveva presentato domanda per ottenere l'assegno sociale in data 3 agosto 2016; che a tale domanda era stata allegata autocertificazione attestante l'assenza di redditi beni mobili nel paese di origine; che con provvedimenti datati 10 agosto 2016 l'Inps di Conegliano aveva respinto le domande chiedendo che la certificazione



relativa ai redditi e al possesso di beni immobili avvenisse mediante documenti originali dell'ente previdenziale catastale della nazionalità di provenienza ossia in questo caso dell'India con traduzione ufficiale in italiano; che avverso tale provvedimento di diniego i ricorrenti avevano proposto ricorso al comitato provinciale ricevendo però un ulteriore provvedimento di rigetto; che la certificazione presentata dai ricorrenti doveva ritenersi legittima ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 286/1998 in base quale allo straniero è riconosciuta la parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi di limiti e modi previsti dalla legge; che contrariamente a quanto affermato dall'Inps l'articolo 3 del d.p.r. 445/2002 non poteva applicarsi al caso di specie perché si trattava di una norma di rango secondario (regolamentare) che non poteva derogare il principio generale affermato da decreto legislativo 286/1998. Per tali ragioni le parti ricorrenti chiedevano che l'Inps venisse condannato ad erogare in loro favore l'assegno sociale dal 3 agosto 2016, data della domanda, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo, con rifusione delle spese di lite.

- Si costituiva l'Inps contrastando le pretese delle parti ricorrenti e osservando in particolare: che i redditi prodotti all'estero non rientravano tra quelli certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani sicché devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana e ciò salvo che l'autocertificazione non sia ammessa da una convenzione internazionale tra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante; che in ogni caso le scelte dell'amministrazione di pretendere che l'utenza corredi le domande con un documento piuttosto che con un altro paio insindacabili del giudice ordinario trattandosi di scelte che rientrano nella libera autodeterminazione della pubblica amministrazione. Per tale ragione l'amministrazione convenuta chiedeva che il ricorso venisse respinto con aggravio delle spese di lite.

- La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- Come di recente osservato dalla Corte d'appello di Milano (sentenza numero 1598-2018) dal quadro normativo, emerge che il cittadino straniero, come quello italiano, può autocertificare i propri redditi e nel caso di redditi prodotti all'estero l'autocertificazione è ammessa sia per gli italiani che per gli stranieri nei casi da individuarsi mediante il decreto ministeriale 12 maggio 2003 in attuazione dell'art. 49 comma primo legge 289/2002. Tale decreto all'articolo 1 distingue tra redditi prodotti all'estero aventi natura pensionistica e altri redditi; l'articolo 2 prevede la possibilità di autocertificazione, sia per il cittadino italiano sia per lo straniero, nell'ipotesi in cui lo stato non sia compreso tra quelli di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale e l'istante non abbia ottenuto la certificazione dell'organismo estero che eroga prestazioni previdenziali ed assistenziali; l'articolo 3 prevede che sia l'ente erogatore italiano ad individuare l'organismo che nello Stato estero possa rilasciare la dovuta certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

- L'Inps non ha provveduto né in sede amministrativa né in sede giudiziale ad individuare quale sia detto organismo per lo stato di provenienza dei ricorrenti.

- In presenza di tale inerzia non è possibile ritenere che vi debba essere un pregiudizio per i ricorrenti.

- L'Inps pertanto non può opporre agli stessi l'inidoneità dell'autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 3 comma 2 e 4 del D.P.R. 445/2000.

- Dette norme prevedono che gli stranieri extracomunitari possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani e che in difetto della certificabilità dei soggetti pubblici italiani, gli stranieri debbano ricorrere a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

- Si tratta di norme che contrastano con l'articolo 2 comma 5 del testo unico adottato con il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 N. 286 in materia di migrazione secondo il quale: "allo straniero



è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino... nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Poiché il Testo Unico è una norma di fonte primaria lo stesso non può essere derogato dal regolamento contenuto nel D.P.R. 445/2000.

- Il ricorso pertanto deve essere accolto in osservanza del principio di non discriminazione applicato dalla normativa primaria assumendo come sufficienti a documentare il possesso dei requisiti reddituali le autocertificazioni prodotte dai ricorrenti.

- Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il valore della causa e l'assenza delle fasi istruttorie e di discussione poiché gli argomenti dedotti con gli atti introduttivi non sono stati ulteriormente e significativamente sviluppati, si liquidano in complessivi euro 1400,00 oltre a spese fisse, anticipazioni se documentate e accessori di legge.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e per effetto dispone che l'istituto convenuto corrisponda a ciascuno dei ricorrenti l'assegno sociale con decorrenza dal 3 agosto 2016 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

2. Condanna parte convenuta a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1400,00 oltre a spese fisse, anticipazioni se documentate e accessori di legge.

Treviso, li 3 luglio 2020

Il Giudice

dott. Massimo Galli